



LA TUTELA DELLE VITTIME DEL TRAFFICO DI ESSERI UMANI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Onorevoli senatori, Illustri parlamentari componenti dell'Associazione contro il traffico di esseri umani, Signore e Signori,

ringrazio il Presidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, Sen. Filippo Berselli, unitamente al Sen. Alberto Maritati, che per molti anni ha esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia aggiunto, i quali mi hanno rivolto il cortese invito ad illustrare, per rapidi cenni, il sistema giuridico italiano in materia di tutela delle vittime del traffico di esseri umani.

Un breve cenno di autopresentazione potrà essere utile a spiegare la mia presenza in questo autorevole consesso.

Ho l'onore di dirigere la Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, uno dei più importanti uffici della Pubblica Accusa nel nostro Paese: esso è formato da 29 magistrati (un Procuratore capo, due Procuratori aggiunti e 26 Sostituti procuratori) con un **bacino di utenza di circa un milione di abitanti** in un territorio caratterizzato dalla presenza pervasiva e pericolosa di una delle più potenti organizzazioni criminali di tipo mafioso (il c.d. *clan dei Casalesi*) della Campania e, forse, di tutta l'Italia.

Secondo le rilevazioni **statistiche** recentemente effettuate dall'**ISTAT**, nella sola zona di Castelvolturmo, il numero dei residenti di origine extracomunitaria è aumentato negli ultimi anni in modo esponenziale: da circa 7.300 nel 1981 ad oltre 15.000 nel 1991 per raggiungere attualmente la ragguardevole cifra di **oltre 25.000 unità, di cui almeno un terzo di nazionalità nigeriana e ghanese**.

L'OIM, sulla base di tali elementi, ipotizza che i **migranti insediatisi nella provincia di Caserta** siano **circa 15.000**, di cui **la maggior parte privi di regolare permesso di soggiorno**, ancorché inizialmente un'aliquota di essi ne fosse provvista. Si tratta per lo più di stranieri impiegati irregolarmente nel settore agricolo e zootecnico nonché in quello edilizio ovvero dediti ad attività illecite, essendo nel frattempo caduti nelle reti delle organizzazioni criminali, di matrice straniera, operanti nella provincia soprattutto nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti ovvero in quello della tratta degli esseri umani o dello sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.



Una buona parte di questi immigrati illegali, sfuggita a qualsiasi controllo, ha trovato rifugio in **alloggi di fortuna** (case ed opifici abbandonati), in condizioni degradanti e disumane, esposta a qualsiasi ricatto o pressione dei poteri criminali e, dunque, inevitabilmente incline ad intrecciare rapporti (frequentemente emersi dalle indagini condotte dal mio ufficio in vari settori della devianza criminale) con le frange più pericolose della delinquenza locale, organizzata e non.

Diversi sono gli **omicidi a scopo di rapina**, commessi nel circondario di S. Maria Capua Vetere da bande organizzate di cittadini extracomunitari (o, addirittura, neocomunitari) e moltissimi sono gli immigrati clandestini coinvolti in indagini aventi ad oggetto estesi **traffici di droga**, sviluppatisi anche in ambito nazionale e transnazionale.

Analogamente, davvero enorme ed incontrollato è il numero delle giovani donne, di origine extracomunitaria (ucraine, nigeriane, ganesi, liberiane o provenienti da altri Paesi africani) dedite alla **prostituzione** lungo le strade periferiche della provincia di Caserta, soprattutto lungo il litorale domitio, in condizioni di turpe **sfruttamento** e degrado fisico e morale, cui non è rimasta estranea neppure la **camorra** casertana. Quest'ultima mantiene saldamente il controllo dell'economia illegale nei territori sottoposti al suo potere criminale, come la **strage di Castelvolturmo del 2008** (in cui furono barbaramente trucidati a colpi di *kalashnikov* sei giovani di origine africana: tre ganesi, due del Togo ed un liberiano) si è incaricata drammaticamente di dimostrare¹.

¹ La *strage di Castelvolturmo* è la definizione attribuita dai mass media italiani ad una strage di Camorra causata da un gruppo scissionista del Clan dei Casalesi facente riferimento a Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008, che ha portato alla morte di Antonio Celiento, un pregiudicato affiliato ai casalesi, titolare di una sala giochi a Baia Verde e sei immigrati africani, vittime innocenti della strage: Kwame Antwi Julius Francis, Affun Yeboa Eric, Christopher Adams del Ghana, El Hadji Ababa e Samuel Kwako del Togo; Jeemes Alex della Liberia. Dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti subito dopote la strage, è emerso che nessuno degli immigrati (tutti giovanissimi, il più "anziano" aveva poco più di trent'anni) era coinvolto in attività di tipo criminale e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta "mafia nigeriana", la quale, poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale.

Il massacro degli immigrati, attuato con modalità inedite, causò il giorno successivo una sommossa della comunità immigrata contro la criminalità organizzata e contro le autorità, chiedendo che gli assassini venissero assicurati alla giustizia, un episodio unico nell'intera storia d'Italia. Per fronteggiare la delicata situazione che si era determinata furono immediatamente predisposti dei provvedimenti urgenti varati dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Difesa sulla lotta alla criminalità organizzata casertana e all'immigrazione clandestina.

La strage di Castelvolturmo, perpetrata con modalità inedite e con un impressionante volume di fuoco, fu tale da portare la magistratura ad individuare, oltre all'aggravante di avere agito con metodo mafioso e della finalità di agevolare l'associazione mafiosa denominata clan dei casalesi, anche l'aggravante di avere agito con finalità di discriminazione ed odio razziale, poiché le stragi erano indice di un odio indiscriminato che animava il gruppo di Setola che si fondava su un pregiudizio di razza in base al quale si voleva assoggettare l'intera comunità di colore che avrebbe dovuto sottostare alla volontà del clan.

Altro aspetto assolutamente inedito della strage è stato individuato nell'aggravante della finalità terroristica della strage, finalizzata a destare il panico nella popolazione, ad ingenerare paura ed incutere terrore nella collettività, attraverso, appunto, una azione criminosa e violenta, eclatante ed indiscriminata, con l'obiettivo di minare la fiducia della cittadinanza nell'ordinamento costituito e indebolirne così le strutture: l'intera comunità di immigrati di colore doveva sapere che qualsiasi cosa, lecita o illecita, essa facesse sul territorio necessitava dell'autorizzazione del clan e doveva sottostare al versamento di una tangente.

Sulle ragioni che hanno portato il gruppo degli scissionisti del gruppo di Setola a compiere il massacro sono state fatte diverse ipotesi. Le prime spiegazioni, che hanno trovato largo credito nelle cronache giornalistiche, hanno fatto riferimento alla possibile lettura di questo episodio nell'ambito di un regolamento di conti all'interno del clan dei



Non è superfluo sottolineare che il luogo della strage è ubicato lungo il *litorale domitio* della provincia di Caserta, in una zona che, già a partire dagli anni '60, ha subito un **inesorabile degrado economico e sociale, dovuto soprattutto alla criminalità organizzata ma anche all'inquinamento ambientale ed all'abusivismo edilizio.**

In quest'area, caratterizzata da un visibile crollo del mercato immobiliare, vi è una **forte richiesta di manodopera illegale** che incontra una parallela, **elevata offerta di lavoro nero**, soprattutto nelle campagne, nel settore degli allevamenti zootecnici e nell'edilizia.

Questa **situazione di generale illegalità** si contorna, a sua volta, di una miriade di illeciti e reati minori, dalla guida senza patente e senza assicurazione all'inottemperanza ai decreti di espulsione.

Ma ciò che desta maggiore preoccupazione è l'**influenza esercitata dalla criminalità organizzata locale nei confronti degli immigrati clandestini**, indirizzati verso quei settori delinquenziali ritenuti inutilmente rischiosi o tradizionalmente infamanti, per le organizzazioni camorristiche locali.

Ed infatti la **vendita di stupefacenti in strada** è ormai quasi completamente affidata agli extracomunitari. In tal modo i grossi spacciatori evitano il pericolo di esporsi agli arresti in flagranza.

Analogamente, lo **sfruttamento della prostituzione** è ormai praticato quasi esclusivamente dagli stranieri, perché la grande criminalità di tipo mafioso ritiene disonorevole dedicarsi a tale illecita attività e preferisce imporre un *tangente* agli organizzatori ed agli sfruttatori di tale turpe attività, imponendo una sorta di **tassa per l'utilizzo del suolo pubblico occupato dalle prostitute**, lungo le strade della provincia, per l'esercizio del meretricio.

Ecco perché presso la Procura della Repubblica di Santa Maria C. V. è stato istituito un apposito **gruppo di lavoro** - la *Quinta Sezione Indagini* -, formato da cinque magistrati,

casalesi, volto al controllo del mercato della droga e della prostituzione, gestito dalla mafia nigeriana per conto della camorra. Tale ipotesi è stata però smentita dalle indagini giudiziarie, le quali hanno accertato l'estraneità delle vittime africane rispetto ai traffici illeciti.

Altra ipotesi riconduce la strage di Castelvoturno ad un messaggio che la camorra ha voluto dare alle comunità immigrate africane in vista dei progetti di riqualificazione del litorale domitio - un affare da diverse decine di milioni di euro - nel tentativo di creare le condizioni per pilotare investimenti volti a far diventare il litorale stesso un'area turistica. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, cacciando completamente gli immigrati che non vogliono scendere a patti e che non sono controllabili.

Il processo per la strage di Castelvoturno è iniziato il 12 novembre 2009 presso la Corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere, i sei imputati: Giuseppe Setola, Davide Granato, Antonio Alluce, Alessandro Cirillo, Giovanni Letizia e Oreste Spagnuolo (quest'ultimo divenuto collaboratore di giustizia) sono accusati di strage a finalità terroristica aggravata dall'odio razziale, omicidio e tentato omicidio.

Nella sentenza di primo grado, emessa il 14 aprile 2011, la Corte di Assise ha condannato all'ergastolo Giuseppe Setola, Davide Granato, Alessandro Cirillo (assolto per la strage) e Giovanni Letizia ed alla pena di ventitré anni di reclusione Antonio Alluce. I giudici di primo grado hanno confermato le tesi dell'accusa circa la sussistenza dell'aggravante dell'odio razziale e delle finalità terroristiche: un caso senza precedenti nella storia giudiziaria della camorra.



specializzato non solo nella **repressione dei reati connessi all'immigrazione clandestina** ma anche nel contrasto ai delitti di **spaccio di stupefacenti** e di **sfruttamento della prostituzione**. Ed infatti il fenomeno dell'immigrazione clandestina nella provincia di Caserta, per essere realmente compreso nella sua complessità ed efficacemente affrontato nella sua gravità, richiede una valutazione allargata a realtà delinquenziali che solo apparentemente sembrano scollegate fra di loro.

La posta in gioco sul fronte dell'immigrazione clandestina è altissima. Già si percepiscono inequivocabili i **primi segnali di una nascente criminalità organizzata straniera**, che nella provincia di Caserta non ha avuto ancora modo di attecchire pienamente solo perché la camorra locale è spietata nel mantenere la supremazia sul territorio. Lo smercio di droga e lo sfruttamento della prostituzione ad opera degli extracomunitari stanno tuttavia assumendo forme e modalità sempre più sistematiche ed articolate, ed in alcune indagini di polizia già si legge di una nuova *mafia nigeriana*. I rilevamenti statistici più recenti indicano che, **su circa un migliaio di persone denunciate annualmente** per reati concernenti la vendita di sostanze **stupefacenti**, **circa un terzo è di nazionalità straniera** (nel 2008, su 947 persone sottoposte ad indagine, ben 288 era di origine straniera; nel 2009, 220 su 692). **Ancora più elevata (e pari a circa 2/3 del totale)**, rispetto al numero complessivo delle denunce e dei procedimenti (poco più di un'ottantina, per anno, nel 2008 e nel 2009), è **la percentuale di stranieri** (rispettivamente 58 e 56) **denunciati per reati concernenti lo sfruttamento della prostituzione**. Da ciò si evince che **i settori del traffico di droga e dello sfruttamento della prostituzione sono, in gran parte, almeno nella provincia di Caserta, sotto il controllo di persone e/o gruppi di nazionalità straniera, di origine prevalentemente extracomunitaria.**

Va tuttavia segnalato che, come si rileva anche dal numero davvero esiguo (circa una ventina tra il 2008 e il 2009) delle denunce e dei procedimenti attivati dal mio ufficio per i delitti di trasporto o di atti di ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato Italiano o di altri Stati dei quali essi non siano cittadini o residenti permanenti (art. 12 co. 1 e 3 del D. L.vo n. 286/1998), **la provincia di Caserta**, nella quale opera il mio ufficio, **non è terra di sbarchi o di transiti di stranieri clandestini** poiché questi vi giungono autonomamente dopo aver fatto ingresso altrove nel Paese.

Questa breve premessa è sembrata necessaria per spiegare agli illustri ascoltatori il contesto di esperienza professionale ed umana da cui muovono queste brevi considerazioni.

Per l'altissima qualificazione professionale dell'uditorio e per il tempo riservato al mio intervento, credo che potrò limitarmi a brevissimi cenni al contesto normativo internazionale di riferimento.



L'Italia si è sempre uniformata alle convenzioni internazionali ed altre disposizioni emanate a livello europeo per la lotta al traffico di esseri umani e per la tutela delle vittime (soprattutto donne e bambini) di tale turpe mercato. Tra queste, vanno ricordate:

- la **Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione**, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 317 (IV) del 2 dicembre 1949, aperta alla firma a Lake Success - New York, il 21 marzo 1950 ed entrata in vigore il 25 luglio 1951; essa è stata **resa esecutiva in Italia con legge 23 novembre 1966 n. 1173**; essa, nonostante la relativa intestazione, pone particolarmente l'accento sulla repressione dell'agevolazione e dello **sfruttamento**, in qualsiasi modo, della **prostituzione** di "un'altra persona, anche se consenziente";
- la **Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, firmata a Palermo il 14 dicembre 2000** con gli annessi **protocolli** rispettivamente dedicati alla *prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini*, il primo, ed alla lotta contro il *traffico di migranti via terra, via mare e via aria*; sia la Convenzione che i protocolli in questione sono stati **ratificati con la legge 16 marzo 2006, n. 146**; *medio tempore*, inoltre, sulla scia delle relative disposizioni, è stata promulgata la **legge 11 agosto 2003, n. 228** con la quale sono state apportate sensibili **modifiche agli articoli 600, 601, 602 del codice penale italiano**, relativi alla *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi*;
- la **Decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani**; essa è volta ad allineare le disposizioni legislative e normative degli Stati membri circa la **cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale per combattere la tratta degli esseri umani**; la decisione quadro mira, inoltre, ad introdurre su scala europea un quadro di disposizioni comuni al fine di affrontare alcune questioni come la penalizzazione, le sanzioni, le circostanze aggravanti, la competenza e l'extradizione; con essa **la tratta degli esseri umani assume finalmente la configurazione di reato contro la persona al fine dello sfruttamento sessuale o di manodopera della persona stessa, senza che abbia alcun rilievo l'eventuale consenso della vittima**; è importante sottolineare che la stessa decisione quadro introduce la **responsabilità penale e civile delle persone giuridiche**, complementare a quella della persona fisica: la persona giuridica è responsabile per i reati commessi a suo vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica o che eserciti un potere di decisione;



- **Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004**, che definisce le condizioni per il rilascio di **titoli di soggiorno didurata limitata ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.** A livello europeo, tale direttiva completa una serie di iniziative intese a lottare contro la tratta di esseri umani (v. decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani e direttiva 2002/90/CE del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali). Il titolo di soggiorno può essere rilasciato a cittadini di paesi terzi anche se sono entrati illegalmente nel territorio di un paese dell'UE. La sua durata è collegata alla lunghezza delle relative procedure nazionali². Per poter decidere consapevolmente sulla propria collaborazione con le autorità inquirenti, i cittadini di paesi terzi hanno **diritto a un periodo di riflessione** che gli consenta di ristabilirsi e di sottrarsi all'influenza degli autori dei reati. Durante il periodo di riflessione, il cittadino di paesi terzi interessato:
 - **non può essere oggetto di un provvedimento di allontanamento**; beneficia di un alloggio nonché di cure mediche ed eventualmente psicologiche;
 - **beneficia di assistenza linguistica**, se del caso;
 - **beneficia di assistenza legale gratuita**, se previsto dall'ordinamento giuridico nazionale.

Alle autorità competenti spetterà la responsabilità di valutare:

- **l'utilità della presenza della vittima ai fini dell'indagine;**
- **se la vittima mostra una chiara volontà di cooperare;**
- **se la vittima ha rotto qualsivoglia legame con i presunti autori degli illeciti in causa.**

Il titolo di soggiorno di breve durata viene rilasciato ove siano soddisfatte le suddette tre condizioni, con la riserva che la persona non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.

Il titolo di soggiorno ha una **validità minima di sei mesi** e può essere rinnovato, qualora risultino ancora soddisfatte le condizioni previste per il rilascio. Esso consente al beneficiario di accedere al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione, alle condizioni stabilite nella legislazione nazionale. I cittadini di paesi terzi interessati hanno altresì diritto ad accedere a un **programma di reinserimento**, finalizzato alla loro integrazione nel paese di

² Tale direttiva riguarda i cittadini di paesi terzi che hanno raggiunto la maggiore età quale definita nel diritto del paese dell'UE interessato. I paesi dell'UE possono tuttavia decidere di applicare la presente direttiva ai minori, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale. Misure specifiche saranno previste per i minori non accompagnati, ad esempio in materia di accesso all'istruzione e alla rappresentanza legale. La persona interessata deve essere informata dalle autorità competenti del relativo paese dell'UE circa le possibilità offerte dalla direttiva.



accoglienza oppure a favorire il loro ritorno nel paese d'origine. I paesi dell'UE possono vincolare il rilascio del titolo di soggiorno alla partecipazione a tali programmi³.

Inoltre, i paesi dell'UE devono tenere in **particolare considerazione** la situazione di talune **categorie di soggetti più deboli** (quali le donne incinte, i disabili, le vittime di stupro o di altre forme di violenza).

- **la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e relazione esplicativa, resa a Varsavia il 16 maggio 2005**; anch'essa si sofferma (art. 4, lett. a) sulla **definizione dell'espressione tratta degli esseri umani** (la quale *“indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi”* e ribadisce (art. 4, lett. b) che il *“consenso della vittima [...] è irrilevante”*; la Convenzione precisa, inoltre, (art. 4 lett. c) che *“il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di un minore”* (è considerato tale *“qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni”*: v. art. 4, lett. d della Convenzione) *“allo scopo di sfruttarlo, verrà considerato «tratta di esseri umani» anche se non viene utilizzato nessuno dei mezzi previsti nel comma a) del presente articolo”*⁴;

³ Il titolo di soggiorno non sarà rinnovato se non risultano più soddisfatte le condizioni della direttiva o se il relativo procedimento è stato chiuso. Allo scadere del titolo di soggiorno, si applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri. Motivi attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza interna, abusi e frodi possono giustificare il ritiro del titolo di soggiorno. Esso può anche essere ritirato se la vittima ristabilisce contatti con i presunti autori dei reati o se cessa di cooperare o quando il caso è archiviato.

⁴ la Convenzione prevede, altresì (v. Cap. III, artt. 10 e ss.), opportune “Misure di protezione e di promozione dei diritti delle vittime, che garantiscano parità di trattamento tra le donne e gli uomini; è interessante notare che l'art. 12 della Convenzione impone alle Parti contraenti di adottare le opportune forme di *“assistenza alle vittime della tratta di esseri umani”*, mentre l'art. 14 prevede l'obbligo per ciascuna delle Parti (la formula normativa *“rilascia”* depone per il carattere obbligatorio della prescrizione) di rilasciare *“un permesso di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una delle due seguenti ipotesi o in entrambe: a. l'autorità competente considera che la loro permanenza sia necessaria in ragione della loro condizione personale; b. l'autorità competente considera che il loro soggiorno sia necessario in ragione della loro collaborazione con le autorità competenti ai fini dell'inchiesta o del procedimento penale”*; è previsto, poi (art. 14, comma 2), che *“Il permesso di soggiorno per i minori vittime, quando giuridicamente necessario, sarà rilasciato in funzione dell'interesse superiore del minore e, se opportuno, rinnovato alle stesse condizioni”*; Alle vittime, inoltre, deve essere garantito un lasso di tempo di almeno 30 giorni per ristabilirsi e sottrarsi all'influenza dei trafficanti e per decidere se cooperare o meno con la autorità giudiziaria; durante questo periodo di recupero non può essere adottata alcuna misura tendente al loro allontanamento, anzi ne viene garantito il soggiorno sul territorio nazionale, fornendole anche documenti ufficiali (art. 13). Il periodo di riflessione ovviamente non preclude alla giustizia di fare il suo corso, così che la vittima non può essere dispensata dal rendere la sua testimonianza nonostante questo momento di pausa. L'assistenza alla vittima non può essere subordinata alla sua volontà di testimoniare anche se



- **Decisioni 2006/616/CE e 2006/617/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006 (entrate in vigore il 24 luglio 2007), relative alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.** Le decisioni in oggetto hanno l'**obiettivo di prevenire e combattere il traffico clandestino di migranti**⁵. Le decisioni si applicano alla prevenzione, alle attività di indagine e all'azione penale in relazione agli **atti commessi al fine di ottenere un vantaggio finanziario o materiale**⁶. Gli Stati parti cooperano al fine di adottare le misure legislative per la **definizione dei reati e delle circostanze aggravanti**, come il mettere in pericolo la sicurezza o la vita dei migranti coinvolti o un trattamento inumano o degradante nei loro confronti.
- **la Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia**⁷.

la legislazione interna potrebbe condizionare la concessione di un permesso di soggiorno alla cooperazione processuale offerta.

⁵ Il Consiglio ricorda in primo luogo che tale traffico mette in pericolo la sicurezza e la vita dei migranti e, al fine di porre fine ad attività di questo tipo, invita gli Stati che sono parti contraenti del protocollo e gli organismi delle Nazioni Unite a rafforzare la cooperazione internazionale. Così facendo intende:

- affrontare le cause sottostanti alle migrazioni (come la povertà);
- dimostrare i numerosi vantaggi derivanti dai movimenti migratori legali;
- incoraggiare i meccanismi interregionali, regionali e subregionali ad affrontare le questioni dello sviluppo e della migrazione.

⁶ Questi atti riguardano :

- il traffico clandestino di migranti, ossia il procurare l'ingresso illegale di una persona in un Stato parte di cui la persona non è cittadino o residente;
- la produzione di documenti di viaggio o d'identità fraudolenti, cioè la contraffazione o l'alterazione dei documenti da parte di una persona non autorizzata a farlo;
- l'utilizzo di documenti di identità da parte di una persona diversa dal legittimo titolare;
- il conseguimento e il rilascio di documenti fraudolenti;
- il fatto di permettere a una persona di soggiornare in uno Stato senza ottemperare ai requisiti necessari per un soggiorno legale.

⁷ Il programma Daphne III mira a prevenire e a combattere ogni forma di violenza (fisica, sessuale e psicologica) nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne, sia nella sfera pubblica che in quella privata, e a proteggere le vittime e i gruppi a rischio. Integra i programmi esistenti negli Stati membri e si basa sulle politiche e sugli obiettivi definiti nei due programmi *Daphne* precedenti (*Daphne I* e *Daphne II*). Il programma mira in particolare a:

- assistere e incoraggiare le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni impegnate contro la violenza;
- costituire reti multidisciplinari, al fine di rafforzare la cooperazione tra le ONG; sviluppare e attuare azioni di sensibilizzazione destinate a pubblici specifici;
- diffondere i risultati ottenuti nell'ambito dei due programmi Daphne precedenti;
- assicurare lo scambio di informazioni e di buone pratiche, per esempio tramite visite studio e scambi di personale;
- studiare i fenomeni collegati alla violenza e il relativo impatto sia sulle vittime che sulla società (costi sociali, economici e relativi all'assistenza sanitaria);



La tendenza che emerge dalle citate disposizioni è quella di consentire alle vittime della tratta di rimanere nel territorio, previo rilascio di un permesso temporaneo di soggiorno, a condizione che decidano di collaborare con la giustizia e di testimoniare nell'eventuale procedimento penale contro i trafficanti.

Per la legislazione italiana, invece, la protezione e la riabilitazione delle vittime non sono condizionate alla collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Va sottolineato, infine, che il divieto di tratta degli esseri umani è stato poi inserito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel 2000 (art. 5, par. 3). La Carta, pur non avendo valore vincolante, era stata inserita, come è noto, nel Trattato costituzionale dell'Unione europea, firmato a Roma nel 2004 da 25 Stati, il cui fallimento ha portato all'adozione del Trattato di Lisbona, nel dicembre 2007⁸.

L'Italia, in adempimento dei doveri derivanti dagli impegni internazionali, si è dotata da tempo, sul piano interno, degli strumenti normativi necessari per combattere efficacemente i fenomeni criminali sopra descritti e per apprestare idonei strumenti di assistenza e tutela alle vittime dei reati medesimi.

Per citare solo alcune delle principali misure adottate sul piano legislativo, vanno ricordate nella materia in esame:

- la **legge 20 febbraio 1958, n. 75**, riguardante l' *“Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”*;
- il **D. lgs 25 luglio 1998, n. 286**, con il quale è stato promulgato il *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*, modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta legge *“Bossi-Fini”*): si tratta di un ampio testo legislativo che, oltre a disciplinare numerose fattispecie penali riconducibili al fenomeno dell'immigrazione clandestina, ha introdotto, all'art. 18 cit. *supra*, l'istituto dello **speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale agli stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento** di cui sopra si è fatto cenno;
- la **legge 11 agosto 2003, n. 228**, recante *“Misure contro la tratta di persone”*, con la quale (v.artt. 12 e 13) sono state apportate sensibili **modifiche agli articoli 600, 601, 602, 604 del codice penale italiano**, relativi alla **riduzione o mantenimento in schiavitù o in**

➤ sviluppare programmi di sostegno per le vittime e le persone a rischio e programmi d'intervento per gli autori delle violenze.

⁸ Il Trattato di Nizza, entrato in vigore nel febbraio 2003 non ha, invece, apportato sostanziali modifiche per quello che riguarda la lotta alla tratta degli esseri umani. Tuttavia, merita una particolare attenzione il completamento dell'art. 31 del Trattato sull'Unione europea che prevede una maggiore cooperazione giudiziaria in materia penale tra le autorità nazionali competenti, da attuarsi anche attraverso Eurojust, ed una facilitazione delle procedure di estradizione tra i vari Stati membri.



servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, anche se il fatto viene commesso all'estero

Dall'insieme delle norme in questione si evince in modo chiaro che l'Italia ha inteso accogliere in modo esplicito la distinzione concettuale e socio-criminologica tra *smuggling* (espressione che contrassegna il fenomeno del *favoreggiamento dell'immigrazione clandestina* nel quale i potenziali migranti si rivolgono direttamente alle organizzazioni criminali per poter migrare; essi investono un capitale proprio che hanno maturato attraverso il risparmio o vendendo i loro beni o chiedendo un prestito ad amici e famigliari con la promessa di restituirglielo. I migranti acquistano il servizio di trasporto unitamente ai documenti; una volta giunti a destinazione il loro rapporto con i trafficanti si conclude) e *trafficking* [in questo caso siamo di fronte al fenomeno vero e proprio della tratta di esseri umani: le vittime vengono reclutate direttamente dai trafficanti mediante l'esercizio della violenza (es. rapimento), dell'inganno (promessa di un lavoro onesto e ben remunerato), della minaccia (rivolta alle vittime o ai loro famigliari); una volta reclutate le vittime, vengono portate dal paese di origine a quello di destinazione, seguendo rotte terrestri, marittime, aeree e attraversando uno o più paesi di transito]⁹.

⁹ L'Italia, per la sua posizione geografica, è interessata dal fenomeno essendo sia un paese di transito che di destinazione. I migranti sfruttati giungono via mare su imbarcazioni di fortuna - attualmente soprattutto sulle coste siciliane - via terra tramite auto e bus - in particolare dal confine italo-sloveno - e in alcuni casi anche via aerea. A gestire questo tipo di traffico sono gruppi criminali di nazionalità straniera, in particolare di origine albanese, rumena, nigeriana, cinese, oltre che di altre nazionalità, i quali operano soprattutto nelle zone del centro-nord Italia, sfruttando loro connazionali, anche minorenni, principalmente nel mercato della prostituzione, del lavoro nero, dell'accattonaggio. Al fine di garantire il coordinamento e la collaborazione tra le autorità nazionali competenti per le indagini in materia penale nei casi di criminalità organizzata, è stato istituito un apposito organismo internazionale, l'Eurojust, che rappresenta un "momento di snodo e di coordinamento centrale fondato su un patrimonio di elementi informativi da mettere a disposizione delle autorità degli Stati prevalentemente nella lotta alle forme di criminalità transnazionale." La competenza di Eurojust sulla materia si basa su tre criteri: a) un criterio di riferimento alle forme di criminalità ed ai reati per i quali è competente ad agire l'Europol ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Europol del 26 luglio 1995. Rispetto a tale parametro, si sono automaticamente estese alla competenza di Eurojust le nuove competenze per materia, riconosciute ad Europol, con la decisione del consiglio UE del 6 dicembre 2001, e relative alle forme gravi di criminalità internazionale indicate nell'allegato alla Convenzione Europol 1995; b) una elencazione specifica di reati quali: criminalità informatica, frode, corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari della Comunità europea; il riciclaggio dei proventi di reato; la criminalità ambientale; la partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, 21 dicembre 1988, relativa alla punibilità della partecipazione ad un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea; c) un criterio di competenza omnibus per altri tipi di reato diversi da quelli individuati con i criteri che precedono, ma che prevede una limitazione nella esecuzione dei propri compiti, limitati alla possibilità di prestare assistenza nelle indagini e azioni penali su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro, a titolo complementare, e conformemente ai suoi obiettivi. Quanto all'ambito di giurisdizione, si prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli 1 e 2 quando:

a) il reato sia commesso in tutto o in parte sul suo territorio; oppure

b) l'autore del reato sia un suo cittadino; oppure

c) il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.

Tuttavia, la portata di tale previsione, viene limitata dalla facoltà concessa agli Stati di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione anzidette, purchè il reato sia commesso al di fuori del suo territorio. Si prevede, infine, che lo Stato membro che, secondo il suo ordinamento giuridico, non conceda l'estradizione dei propri cittadini, debba, però, adottare le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati



Per quanto concerne, invece, la **tutela delle vittime** dei reati in questione - e, più in generale, delle vittime *tout court* dei reati - va rilevato che solo da alcuni decenni il nostro paese è faticosamente uscito dal medioevo giuridico e giudiziario.

Sul piano del **diritto penale sostanziale**, va ricordato che, fino all'entrata in vigore della **legge 5 agosto 1981 n. 442**, era ancora applicabile al delitto di corruzione di minorenni (art. 530 c.p.) ed ai delitti contro la libertà sessuale previsti dal capo primo del titolo IX del codice penale (abrogati dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante "Norme contro la violenza sessuale") la causa speciale di estinzione del reato, estensibile finanche ai correi ed agevolatori, del c.d. **matrimonio riparatore**, prevista dall'art. 544 c.p. (pure abrogato dalla legge n. 66 del 1996 cit.).

Ma l'innovazione legislativa più significativa, recata dalla **legge n. 66 del 1996** sopra citata, è costituita dall'inquadramento della violenza sessuale nella categoria dei delitti contro la persona. E non si è trattato di una mera rettifica verbale, ma di una modifica di "indubbio valore etico-giuridico nel senso che **la sfera della sessualità cessa di appartenere al generico patrimonio collettivo della moralità o del buon costume e viene affermata come diritto della persona umana**, la cui disponibilità spetta esclusivamente al soggetto che ne è titolare"¹⁰.

Anche l'**unificazione nell'unica figura criminosa della violenza sessuale delle diverse forme di congiunzione carnale violenta od abusiva, degli atti di libidine violenti e, in parte, della corruzione di minorenni**, oltre a corrispondere meglio al nuovo oggetto della tutela penale (la persona e non più la moralità pubblica ed il buon costume), ha avuto il pregio, se non di porre fine, almeno di porre un freno, in sede giudiziaria, ad una serie di indagini, "umilianti per la parte offesa e al tempo stesso imbarazzanti per pubblico ministero e giudici"¹¹.

Ed ancora, con specifico riferimento alla **tutela delle donne**, vittime di abusi sessuali tra le mura domestiche, non va trascurato di rilevare che solo a far tempo dalla fine degli anni '70, la giurisprudenza di legittimità ha capovolto l'orientamento giurisprudenziale che dichiarava non punibile la violenza sessuale del marito nei confronti della moglie¹². In precedenza, infatti, la prevalente giurisprudenza, influenzata dai principi del diritto canonico, attribuiva al matrimonio anche la funzione di *remedium concupiscentiae*, riconoscendo pertanto al marito il *ius ad*

di cui agli articoli 1 e 2 ed, eventualmente, a perseguirli qualora siano commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio.

¹⁰ G. AMBROSINI, *Violenza sessuale*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, Torino, UTET, vol. XV, p. 287.

¹¹ *Aut. e op. ult. cit.*, p. 288.

¹² Cfr. Cass., sez. III, 16 febbraio 1976, Macario, *Cass. pen. Mass. Ann.* 1978, 72, con nota di BRIGNONE. In particolare, nella sentenza in questione la Suprema Corte affermò che "sussiste il delitto di violenza carnale per il marito che costringa la moglie a congiungersi carnalmente con lui, sia che ciò avvenga in costanza di matrimonio, sia che avvenga in periodo di separazione di fatto.



coniungendos actus e, dunque, autorizzandolo ad usare la forza per ottenere l'adempimento del debito coniugale da parte della moglie¹³.

Tali pronunce giurisprudenziali, nel riflettere gli orientamenti socio-culturali a quel tempo dominanti, si rifacevano ad una nozione arcaica e retriva della violenza carnale che postulava l'impiego, da parte del soggetto agente, della forza fisica tale da porre il soggetto passivo in condizione di non poter opporre tutta la resistenza che avrebbe effettivamente voluto; con la conseguenza che il reato di cui all'art. 519 c.p. doveva essere escluso ogni qualvolta la violenza era soltanto quella "necessaria" (sic!) "a vincere la naturale ritrosia femminile"¹⁴. Si trattava della codificazione giurisprudenziale della c.d. vis grata puellis, intesa quale moderata violenza che l'uomo poteva legittimamente usare per vincere la naturale ritrosia della donna.

Con la **legge n. 66 del 1996**, per molti versi rivoluzionaria, si è provveduto anche ad una maggiore tutela della vittima, sul versante mediatico, sanzionando penalmente, nel nuovo art. 734-bis c.p. (con l'arresto da tre a sei mesi), la "Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale". Tale norma, che costituisce – almeno sotto il profilo della sua codificazione alfanumerica – una strana appendice del reato contravvenzionale di distruzione o depauperamento di bellezze naturali previsto e punito dall'art. 734 c.p., mira ad evitare che le vittime della violenza siano esposte al pubblico ludibrio, di guisa che da parti offese "siano trasformate, attraverso meccanismi perversi indotti dall'informazione, in «colpevoli»".

Un ulteriore passo in avanti, nella prospettiva di una maggiore tutela delle donne, si è realizzato con l'introduzione del delitto di atti persecutori, avvenuta con l'entrata in vigore del decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009.

Deve peraltro riconoscersi che agli innegabili progressi registrati sul piano del diritto penale sostanziale, non ha fatto riscontro un miglioramento altrettanto ampio e significativo non tanto sul terreno del diritto processuale penale, quanto piuttosto con riferimento alle prassi operative connesse all'accertamento dei delitti di violenza sessuale o, più in generale, dei reati commessi nei confronti dei soggetti appartenenti alle c.d. fasce deboli. Basti pensare, ad esempio, ai problemi, relativi all'accertamento dei reati in questione, derivanti dalla mancanza di personale dei servizi di polizia giudiziaria specializzato nel raccogliere con la dovuta sensibilità e delicatezza la denuncia o la querela di una donna gravemente traumatizzata. Né vanno sottaciuti i disagi d'ordine psicologico e le difficoltà operative che si manifestano in occasione della successiva escussione della vittima

¹³ In dottrina, il MADIA, *Una violenza carnale assurda*, in *Nuovo dir.* 1970, p. 448, nell'esprimere il suo dissenso rispetto all'incriminazione del coniuge per violenza carnale consumata nei confronti dell'altro coniuge, aveva addirittura osservato che tale ipotesi sarebbe stata sanzionata in maniera più grave rispetto alla violenza carnale comune, non essendo applicabile, nel caso di specie, la causa speciale di estinzione del reato costituita dal matrimonio riparatore ex art. 544 c.p., con la conseguenza che sarebbe rimasta del tutto irrilevante la riconciliazione sopravvenuta tra i coniugi.

¹⁴ Così App. Catanzaro, 13 gennaio 1968, Mallamace, *Calabria giud.* 1969, 503.



dinanzi al pubblico ministero, dove l'esigenza del corretto inquadramento giuridico della vicenda impone spesso la formulazione di domande dettagliate e scabrose. E addirittura mortificante può diventare la sottoposizione della vittima a visite mediche nelle parti intime, con inevitabile prelievo di tracce biologiche e susseguenti rilievi fotografici destinati a confluire nel fascicolo processuale e, dunque, a formare oggetto di attento esame da parte numerose persone.

Alcune significative innovazioni normative, sul piano sostanziale e processuale, destinate ad ampliare la sfera di tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale e di altri reati riguardanti le c.d. **fasce sociali deboli**.

Meritano, tuttavia, d'essere succintamente richiamati, in questa sede, alcune **misure introdotte dal legislatore sul piano del diritto processuale penale, destinate ad ampliare la sfera di tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale e di altri reati che più direttamente riguardano le c.d. fasce sociali deboli**.

Tra queste, un posto di tutto rilievo occupa la norma del **nuovo comma 3-bis dell'art. 472 c.p. (introdotto dall'art. 15 della legge n. 66 del 1996 cit. e successivamente modificato prima dall'art. 13 l. 3 agosto 1998, n. 269 e poi dall'art. 15 l. 11 agosto 2003, n. 228)** che, pur ribadendo, nella prima parte, la regola generale della pubblicità delle udienze anche per il dibattimento relativo processi per reati di violenza sessuale semplice o aggravata e di violenza sessuale di gruppo, introduce due importanti limitazioni: la prima si riferisce alla **possibilità offerta alla parte offesa di chiedere (senza motivare) che si proceda a porte chiuse**, anche solo per una parte del dibattimento; la seconda riguarda la previsione dell'**obbligo di procedere sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenn**e.

Un'ulteriore significativa limitazione posta a tutela esclusiva della vittima dei reati di violenza sessuale è quella stabilita nell'**ultima parte del comma 3-bis** dell'articolo in esame, là dove espressamente si prevede che, nei procedimenti aventi ad oggetto tali reati, **“non sono ammesse domande sulla vita privata e sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto”**¹⁵.

Non v'è dubbio che tale disposizione amplia enormemente la tutela della privacy della vittima dei reati in questione in una fase delicatissima della vicenda processuale che la riguarda. Ma è altrettanto vero che appare incongrua “la limitazione del divieto ai soli procedimenti per violenza sessuale, individuale o di gruppo, mancando una ragione logica perché analogo divieto non debba

¹⁵ Sulla collocazione sistematica della disposizione in esame la dottrina (G. AMBROSINI, *Op. cit.*, p. 300) ha espresso qualche riserva osservando che la modifica “avrebbe potuto trovare sede nell'art. 194 c.p.p., relativo all'oggetto e ai limiti della testimonianza quale mezzo di prova in generale, non alla sola fase dibattimentale”.



porsi anche in relazione ai procedimenti per gli atti sessuali con minorenni e per corruzione di minorenni”¹⁶.

D’altro canto, in considerazione della *ratio* della norma in esame, diretta a salvaguardare la sfera di riservatezza della vittima, con specifico riferimento ai reati che più direttamente ne colpiscono l’intimità privata, è auspicabile che il divieto in questione possa estendersi, con un apposito intervento legislativo, a qualunque parte offesa di un reato di natura sessuale e, in una prospettiva ancora più ampia, ad ogni testimone, a prescindere dall’età¹⁷.

Anche la norma dell’art. 16 della legge n. 66 del 1996, secondo cui **l’imputato di reati sessuali (esclusa la corruzione di minorenni) “è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili**, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime” è stata introdotta con tutta evidenza a tutela della vittima. Nonostante il riduttivo tenore letterale della norma (che sembra imporre tale accertamento nella sola fase del giudizio, del quale è destinatario soltanto l’”imputato”), nulla esclude sul piano logico-giuridico che il destinatario di una perizia avente l’oggetto di cui sopra si è detto, possa essere anche l’indagato. E ciò specie se si consideri che le indagini relative ai reati sessuali possono comportare accertamenti complessi, di lunga durata, che potrebbero frustrare la finalità precipua che la disposizione in questione si propone di conseguire: rapidi accertamenti finalizzati all’eventuale adozione di tempestivi presidi terapeutici a beneficio della parte offesa.

Ma l’aspetto innovativo più rilevante introdotto dalla legge n. 66 del 1996, più volte citata, è quello riguardante l’inserimento nel corpo dell’**art. 392 c.p.p.**, che – com’è noto – disciplina i casi d’incidente probatorio, di una serie di **modifiche dirette, da un lato, a tutelare la riservatezza delle persone offese dai predetti reati sessuali e, dall’altro, a prevenire ogni intervento di natura intimidatoria o, comunque, tale da condizionare la genuinità della prova**. Sul punto, è appena il caso di rilevare che interventi di tal genere, diretti a indurre la persona offesa a rendere dichiarazioni reticenti o, peggio ancora, a ritrattare le originarie dichiarazioni accusatorie si verificano assai di frequente nella pratica giudiziaria e possono provenire non solo dalla persona dell’imputato, ma anche dallo stesso ambiente familiare e/o sociale della vittima.

Va sottolineato che ad un primo ampliamento dei casi d’incidente probatorio realizzato mediante l’introduzione, nell’art. 392 c.p.p., del comma 1-bis¹⁸, ha fatto seguito un ulteriore

¹⁶ Aut., op. e loc. ult. cit.

¹⁷ A tale conclusione dovrebbe condurre l’interpretazione logica, secondo G. AMBROSINI, *Op. cit.*, p. 300 e, *amplius*, ID, *Le nuove norme sulla violenza sessuale*, Torino, 1997, 94, per il quale il divieto di porre domande sulla vita privata e sulla sessualità deve riguardare tutti i testimoni, a prescindere dall’età.

¹⁸ V. art. 13 della legge 15 febbraio 1996, n. 66.



allargamento della fattispecie processuale¹⁹, inizialmente proiettata verso la tutela della vittima minorenni, a tutti i casi di anticipazione della testimonianza (comunque reiterabile nel dibattimento) sia della vittima, anche se maggiorenne, sia di ogni altra persona informata sui fatti di età minore, in considerazione delle “possibili interferenze psicologiche anche in relazione a soggetti diversi dalla parte offesa dal reato”²⁰. Ma, nella prospettiva di una maggior tutela della vittima, **l’estensione della possibilità di anticipare una testimonianza in sede di incidente probatorio** appare ancora più significativa se solo si consideri che, dopo l’entrata in vigore della legge 23 aprile 2009, n. 38, tale possibilità è stata progressivamente estesa, oltreché ai processi per i reati sessuali (previsti dagli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p.) **anche ai processi per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), anche se relativo al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1 c.p. (pornografia virtuale), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**.

Né va trascurato di rilevare che il codice di procedura penale vigente prevede i seguenti, **ulteriori presidi a tutela delle vittime minorenni**:

- **possibilità di evitare al teste minorenne lo stress psicologico dell’esame incrociato delle parti**, mediante l’esame testimoniale condotto direttamente dal presidente, sia pure “su domande e contestazioni proposte dalle parti” (art. 498, comma 4 c.p.p.), con facoltà di “avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile”;
- **applicabilità, a richiesta di parte o su disposizione del presidente che la ritenga necessaria, della c.d. audizione protetta** disciplinata dall’art. 398, comma 5-bis c.p.p., che consiste nello “svolgimento dell’atto in un luogo diverso dal tribunale con l’ausilio di strutture specializzate di assistenza o, in assenza di esse, anche presso l’abitazione del minore”²¹;
- **esame della vittima minorenne del reato**, nei casi previsti dal comma 4-ter dell’art. 498 c.p.p. (introdotto, insieme con il comma 4-bis, dall’art. 13 della legge 3 agosto 1998, n. 269, poi modificato dall’art. 15 della legge 11 agosto 2003, n. 228), “effettuato, su richiesta sua o

¹⁹ V. art. 9, comma 1, lett. b) della legge n. 66 del 1996 cit. *supra*.

²⁰ V., sul punto, G. AMBROSINI, *Violenza sessuale* cit., p. 299 il quale osserva che “resta la perplessità circa il fatto che l’anticipazione probatoria attraverso l’incidente non abbia riguardato altre prove, egualmente rilevanti e in ipotesi inquinabili, dalla ricognizione di persona, all’esperimento giudiziale, al confronto, a prescindere dall’età del soggetto”.

²¹ Aut. e op. ult. cit., p. 300. L’A. sottolinea che “la norma recepisce una prassi ormai largamente diffusa, secondo cui il gip, per rispettare la personalità del minore e non sottoporlo a traumi psichici, preferisce procedere al suo esame o ad atti che devono svolgersi in sua presenza, fuori dalle aule giudiziarie”



del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico²².

Nella stessa prospettiva, appaiono degne di rilievo:

- la **possibilità**, espressamente concessa alla parte offesa nei casi sopra elencati, **di sollecitare il pubblico ministero a promuovere la richiesta d'incidente probatorio** (che resta pur sempre affidata all'iniziativa di quest'ultimo e della persona sottoposta alle indagini)²³;
- l'**obbligo a carico del giudice che ha emesso i provvedimenti di cui agli articoli 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), di comunicarli alla parte offesa, ai servizi socio-assistenziali del territorio e soprattutto all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni**²⁴;
- le **misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori consistenti nel dovere di informazione nei confronti della vittima**, da parte delle forze dell'ordine, **dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche, circa i centri antiviolenza presenti sul territorio** anche al fine di promuovere, a richiesta della vittima, i contatti con questi ultimi²⁵;
- l'**istituzione di un numero verde presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, a favore delle vittime degli atti persecutori per una prima assistenza psicologica e giuridica**²⁶;
- la possibilità offerta alla persona offesa dai reati di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) di essere ammessa al **patrocinio a spese dello Stato** anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)²⁷.

Quanto alla **tutela della vittima minorenne dei delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies c.p.**, la legge 15

²² L'adozione di tali accorgimenti deve essere disposta anche per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato, su richiesta sua o del suo difensore (v. art. 9, comma 1, lett. d), n. 1), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 3.

²³ V. il *nuovo* comma 1-*bis* dell'art. 392 c.p.p., modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b) del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11.

²⁴ V. art. 9, comma 1, lett. a) d.l. ult. cit.

²⁵ Art. 11 d.l. n. 11 del 2009 cit. *supra*.

²⁶ Art. 12 d.l. n. 11 del 2009 cit. *supra*.

²⁷ Tale possibilità è stata introdotta dall'art. 4 d.l. n. 11 del 2009 più volte citato.



febbraio 1996, n. 66 (più volte modificata)²⁸ ha introdotto *ex novo* una serie di disposizioni destinate indubbiamente a rafforzare la protezione del minore:

- la prima consiste nell'**obbligo, per il Procuratore della Repubblica procedente di dare notizia del procedimento al tribunale per i minorenni**²⁹; a tal riguardo è stato giustamente osservato³⁰ che “il Tribunale minorile deve essere posto nelle condizioni di conoscere situazioni gravi concernenti minori, in relazione ai quali può e deve assumere provvedimenti idonei alla loro tutela”³¹;
- la seconda nella previsione del dovere, facente capo all'autorità giudiziaria procedente, di assicurare, in ogni stato e grado del procedimento, “l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni”, mediante “la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede”;
- la terza nel garantire al minorenni, in ogni caso, l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali, dei quali “si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento”.

La ricognizione delle principali misure adottate dal nostro legislatore a tutela delle vittime del reato sarebbe incompleta senza un cenno, sia pure fugace, all'istituto del **permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale**, introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1998, n. 40 ed ora inserito nell'**art. 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero** (D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Se ne fa menzione in questa sede poiché essa costituisce - e, di fatto, si è rivelata - un'efficace misura di tutela delle vittime (in senso lato) di gravissimi reati e, nello stesso tempo, di contrasto alla criminalità organizzata.

²⁸ V. art. 13 l. 3 agosto 1998, n. 269 e art. 15 l. 11 agosto 2003, n. 228, che ha modificato il primo comma dell'art. 609-*decies* c.p., ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 19, lett. c), della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha esteso la disciplina delle comunicazioni al tribunale per i minorenni anche al caso in cui si procede per il reato di impiego di minori nell'accattonaggio [art. 600-*octies* c.p., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. a) della stessa l. n. 94 del 2009 cit.].

²⁹ In proposito, è stato osservato (G. AMBROSINI, *Op. ult. cit.*, p. 298) che “la norma trova riscontro nell'art. 34, ult. co., c.p., che prevede la trasmissione degli atti dal Tribunale ordinario a quello minorile quando venga applicata, a seguito di condanna, la pena accessoria della sospensione o della decadenza della potestà dei genitori e la pena sia condizionalmente sospesa”.

³⁰ Aut. e op. cit., p. 299.

³¹ Nel sottolineare la “valenza processuale” della norma, G. AMBROSINI, op. e loc. ult. cit., ha segnalato che fra i provvedimenti del Tribunale minorile “vi è anzitutto quello di offrire alla persona offesa assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento: in primis da parte dei genitori se questi non sono responsabili del fatto o se sono in grado di sostenere questo ruolo; in linea subordinata da persone indicate dal minorenni stesso, ammesse dall'organo giudiziario procedente, e, in ogni caso dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Di questi stessi servizi si può servire l'autorità procedente”. Secondo l'AMBROSINI, si tratterebbe di una norma velleitaria, “mancando normalmente nella pratica un coordinamento tra tribunale ordinario e tribunale minorile, soprattutto essendo del tutto vago il precetto legislativo in ordine a questo rapporto di collaborazione fra i due organi giudiziari”.



Si tratta, com'è noto, di una **“speciale” misura amministrativa adottata dal questore, “anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità”**, per consentire allo straniero di sottrarsi, da un lato, alla violenza di cui è stato fatto oggetto ovvero ai condizionamenti di un'organizzazione criminale e di consentirgli, dall'altro, di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Deve tuttavia riconoscersi che tale tutela si arresta sulla soglia delle situazioni di maggiore gravità di esposizione a pericolo delle vittime potenziali di tali reati poiché i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno e per l'accesso alle altre misure di assistenza ed integrazione sociale riservate ai relativi beneficiari sono circoscritti a situazioni rigorosamente selezionate. Occorre, infatti:

1. che siano in corso “operazioni di polizia, di indagine o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale”, ovvero “interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali” che abbiano consentito
2. l'accertamento di “situazioni di violenza e grave sfruttamento nei confronti di uno straniero”;
3. che emergano “concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai tentativi di condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio”;
4. che sussista la “gravità ed attualità del pericolo” per lo straniero aspirante beneficiario del permesso speciale di soggiorno;
5. che risulti “la rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto all'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati” nel comma 1 dell'art. 18 cit.

La prassi giudiziaria si è incaricata di dimostrare i **limiti dell'istituto in questione** che andrebbe ampliato al di là dei suoi originari confini normativi allo scopo precipuo di apprestare non solo una tutela più estesa alle vittime, anche se di nazionalità straniera, di gravi reati, non tutti sussumibili nel catalogo descritto nel comma 1 dello stesso art. 18, ma anche una più efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata stanziale e transfrontaliera, mediante l'acquisizione di aggiornate informazioni sugli interna corporis e soprattutto sugli obbiettivi attualmente perseguiti dall'organizzazione criminale.

Le più recenti esperienze legislative e giudiziarie in materia di tutela delle vittime dei reati, appartenenti alle c.d. fasce sociali deboli, hanno consolidato in tutti gli addetti ai lavori il convincimento che, per rendere efficace l'azione di tutela, occorre realizzare un **sistema integrato di protezione** con il concorso di tutte le istituzioni pubbliche e delle associazioni private seriamente



impegnate a costituire e rendere operativa una **rete di coordinamento permanente fra magistratura inquirente, forze di polizia, operatori culturali, sanitari e sociali.**

Si tratta, in primo luogo, di **istituire e rafforzare i servizi di polizia giudiziaria specializzati** nell'accertamento dei reati del tipo di quelli sopra indicati e, soprattutto, nella protezione delle vittime.

In secondo luogo, occorre **attivare una rete di monitoraggio** per approfondire lo studio dei fenomeni criminali in questione allo scopo di migliorare la risposta dello Stato, approfondire, sul piano scientifico, i relativi fattori socio-culturali, rendere maggiormente efficace il contrasto alle più gravi dipendenze, specialmente dalla droga, dall'alcool, dal gioco e dalla pornografia, che notoriamente sono le principali cause delle violenze sessuali e domestiche, informare e sensibilizzare i cittadini – e soprattutto i giovani – sui temi della difesa dei minorenni, del rispetto delle donne e dell'integrazione degli stranieri.

La Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere, muovendosi in tale prospettiva, dopo un lungo ed accurato lavoro preparatorio di studio e riflessione, ha promosso la sottoscrizione di un apposito **Protocollo d'intesa**, con la partecipazione non solo delle articolazioni provinciali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, ma anche delle Istituzioni universitarie, scolastiche e sanitarie, dei Servizi sociali regionali, provinciali e comunali, dei Centri anti violenza e di accoglienza della provincia di Caserta.

Il Protocollo d'intesa mira, anzitutto alla costituzione di una **rete di coordinamento permanente fra tutti i soggetti sottoscrittori**, con l'attivazione di servizi di pronta reperibilità dei rispettivi referenti, ciascuno secondo le proprie attribuzioni istituzionali, competenze professionali e vocazioni socio-culturali, nei seguenti settori:

- **cura dei minorenni;**
- **consulenza legale gratuita;**
- **assistenza medica;**
- **sostegno psicologico;**
- **aiuto economico;**
- **conciliazione di contrasti;**
- **integrazione di stranieri.**

Nel Protocollo sono puntualizzati e precisati i **doveri di denuncia e di referto**, previsti dagli artt. 331 e 334 c.p.p. per gli operatori culturali, sanitari e sociali che rivestono la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio o di esercenti la professione sanitaria, nonché gli **obblighi di informazione** facenti capo alle forze dell'ordine, ai presidi sanitari ed alle altre istituzioni pubbliche a mente dell'art. 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11.



Sono altresì previsti ed accuratamente disciplinati gli **interventi a difesa dei minorenni**: dalla vigilanza delle istituzioni universitarie, scolastiche e sanitarie agli interventi assistenziali e protettivi da parte delle forze dell'ordine, dei Centri antiviolenza e dei Centri di accoglienza; dall'audizione del minore alle visite mediche, effettuate nell'ambito di indagini penali; dall'ospitalità ed assistenza all'effettuazione di esami psicodiagnostici sulla capacità di testimoniare del minore.

Altri analoghi interventi (di assistenza, ospitalità e protezione) sono previsti nel Protocollo a **protezione delle donne vittime di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione**.

Anche per gli **immigrati** sono previste **analoghe forme di assistenza, protezione, informazione, sostegno economico, mediazione culturale**, anche allo scopo di **incoraggiare le vittime dei reati di sfruttamento sessuale o lavorativo a denunciare i colpevoli senza timore** alcuno derivante dalla loro eventuale condizione di clandestinità o irregolarità.

Di particolare rilievo è il **ruolo di coordinamento riconosciuto, nel Protocollo, alla Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere**. In particolare, ad essa spetta il compito di:

- **impartire direttive generali d'indagine** alla polizia giudiziaria per intensificare e rendere omogenee, per quanto possibile ed utile, le investigazioni tese alla repressione dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenze sessuali, sfruttamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina;
- **convocare riunioni semestrali** con le istituzioni pubbliche e le associazioni private aderenti al Protocollo;
- **organizzare corsi di formazione per forze di polizia e operatori culturali sanitari e sociali**;
- effettuare con cadenza semestrale il costante monitoraggio dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenze sessuali, sfruttamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina.

Nel Protocollo è previsto, inoltre, che le riunioni semestrali di tutti i partecipanti alla rete di coordinamento permanente, presiedute dal Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere o da un suo delegato, avranno ad oggetto:

- **l'illustrazione dei risultati ottenuti dalla reciproca collaborazione** in ciascuno degli specifici settori di azione;
- la **discussione e il confronto su eventuali difficoltà e problemi di attuazione del protocollo** di intesa;
- le **esperienze e le proposte** per eventuali modificazioni o integrazioni idonee a perfezionare ed aggiornare il protocollo d'intesa.



Gli incontri di formazione destinati alle forze di polizia, agli operatori culturali, sanitari e sociali sono stati già organizzati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e già si sono tenute alcune sessioni a cura di magistrati requirenti del settore penale. Altre si svolgeranno con la partecipazione di funzionari e comandanti delle forze di polizia, da psicologi, medici, docenti, avvocati, assistenti sociali e mediatori culturali.

Tali incontri hanno riguardato e riguarderanno:

- l'illustrazione delle normative di più frequente applicazione;
- le strategie investigative e repressive di contrasto ai fenomeni criminali sopra indicati;
- le più corrette metodologie di approccio a vittime minorenni, donne traumatizzate e stranieri sfruttati;
- le tecniche di verbalizzazione e documentazione dell'attività di polizia giudiziaria.

Il costante **monitoraggio** dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenze sessuali, sfruttamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina avverrà con metodi di rilevamento statistico e di evidenziazione dei maggiori fenomeni criminali.

I dati in questione, nel rispetto del segreto istruttorio, del divieto di pubblicazione e della riservatezza delle persone coinvolte, verranno messi a disposizione delle istituzioni pubbliche e delle associazioni private aderenti al Protocollo, saranno oggetto di discussione nelle riunioni semestrali e serviranno per scopi di miglioramento della risposta dello Stato e per finalità di ricerca scientifica.

Al Protocollo è allegato una sorta di *vademecum esecutivo* che riassume i compiti facenti capo a ciascun soggetto od ente sottoscrittore.

A conclusione di questo rapido *excursus* sui progressi più significativi della legislazione penale e della prassi in tema di tutela delle vittime dei reati, maggiorenni o minorenni, italiani e stranieri, deve riconoscersi che, ancora oggi, le norme poste a salvaguardia delle vittime dei reati si caratterizzano per la **tutela** apprestata *a macchia di leopardo*, con una discontinuità temporale e sistematica che non consente di enucleare principi ermeneutici comuni in ragione della sostanziale unità della materia. Nel contempo, va preso atto che, a tutt'oggi, la strategia più di frequente praticata dalla difesa tecnica e/o materiale dell'imputato nelle aule di giustizia è quella che punta, anche e soprattutto attraverso un uso spregiudicato dell'esame, del controesame e del riesame, a screditare la vittima, frugando nelle più segrete latebre della sua intimità, allo scopo precipuo di fare emergere un profilo morale della sua personalità tale da accreditare la tesi difensiva, quasi sempre incentrata sulla prospettazione o, quanto meno, sull'insinuazione del carattere calunnioso dell'accusa.



Ai nostri giorni, sembra, dunque, perpetuarsi la paradossale situazione in cui venne a trovarsi, alcuni secoli or sono, la giovane e brillante pittrice **Artemisia Gentileschi**, emula del Caravaggio, stuprata in giovanissima età dal pittore quadraturista Agostino Tassi, già coniugato, che a lungo l'aveva legata a sé con false promesse di matrimonio. Nel giudizio risarcitorio intentato dal padre, Orazio Gentileschi, anch'egli pittore ma di minor fama, a seguito della coraggiosa denuncia della figlia, quest'ultima dovette sottoporsi alla *tortura dei sibilli*, sì che le furono serrate e straziate le dita delle mani con cordicelle per provocare l'eventuale ritrattazione dell'accusa e verificare, nel caso di sopportazione della tortura, la fondatezza della denuncia. Ma Artemisia, con indomito coraggio, superò la prova, resistendo al dolore provocatogli dal barbaro supplizio e confermando fino alla fine l'accusa nei confronti del suo stupratore. Il Tassi, all'esito del giudizio, fu condannato a pena mite ma la sua vittima, per ottenerne la giusta condanna, dovette affrontare un insostenibile calvario, sia sul piano fisico che su quello morale.

Purtroppo, il paradosso di Artemisia sembra tuttora attuale, poiché, nella maggior parte dei casi, è ancora questa, *mutatis mutandis*, la storia delle vittime del reato nel nostro tempo!

Corrado Lembo

Procuratore della Repubblica di S. Maria Capua Vetere